



Università degli Studi di Siena
Placement Office

Dr. Rep. 11/2012
Pr. N. 137
09.01.2012

Oggetto: Convenzione con il Tribunale di Siena e l'Ordine degli Avvocati di Siena per la formazione professionale presso gli uffici del Tribunale di Siena dei frequentanti la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Siena e dei Praticanti Avvocati, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena ed in particolare gli artt. 43 e 45;
- Vista la Legge 24 giugno 1997, n.196 e, in particolare, l'articolo 18;
- Visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n.142;
- Vista la Legge 14 settembre 2011, n.148, art.11;
- Vista la delibera n.6 della Facoltà di Giurisprudenza del 28 ottobre 2011 con cui si approva la Convenzione per la formazione professionale, ai sensi dell'art.37 del d.l. 98/2011, commi 4 e 5 ;
- Vista la nota del Prof. Gian Domenico Comporti, Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, che propone l'attivazione delle Convenzioni tra l'Università degli Studi di Siena, il Tribunale di Siena e l'Ordine degli Avvocati di Siena;
- Ritenuta l'urgenza

DECRETA

E' approvata la convenzione allegata per la formazione professionale presso gli uffici del Tribunale di Siena dei frequentanti la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Siena e dei Praticanti Avvocati. La convenzione non comporta costi aggiuntivi per l'Università.

La responsabilità del procedimento amministrativo è del responsabile della Divisione Orientamento e Diritto allo Studio e per quanto non riguardi gli aspetti amministrativi e contabili, del Prof. Gian Domenico Comporti.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta utile.

Siena, 30 DIC, 2011

IL RETTORE


Il Prorettore Vicario
Prof. Francesco Frati





Università degli Studi di Siena
Placement Office

Dr. Rep. 12/2012
Pr. N. 142
09.01.2012

Oggetto: Convenzione con il Tribunale di Grosseto e l'Ordine degli Avvocati di Grosseto per la formazione professionale presso gli uffici del Tribunale di Grosseto dei frequentanti la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Siena e dei Praticanti Avvocati, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena ed in particolare gli artt. 43 e 45;
- Vista la Legge 24 giugno 1997, n.196 e, in particolare, l'articolo 18;
- Visto il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n.142;
- Vista la Legge 14 settembre 2011, n.148, art.11;
- Vista la delibera n.6 della Facoltà di Giurisprudenza del 28 ottobre 2011 con cui si approva la Convenzione per la formazione professionale, ai sensi dell'art.37 del d.l. 98/2011, commi 4 e 5 ;
- Vista la nota del Prof. Gian Domenico Comporti, Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, che propone l'attivazione della Convenzione tra l'Università degli Studi di Siena, il Tribunale di Grosseto e l'Ordine degli Avvocati di Grosseto;
- Ritenuta l'urgenza

DECRETA

E' approvata la convenzione allegata per la formazione professionale presso gli uffici del Tribunale di Grosseto dei frequentanti la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Siena e dei Praticanti Avvocati.

La convenzione non comporta costi aggiuntivi per l'Università.

La responsabilità del procedimento amministrativo è del responsabile della Divisione Orientamento e Diritto allo Studio e per quanto non riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, del Prof. Gian Domenico Comporti.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima seduta utile.

Siena, 30 DIC. 2011

IL RETTORE

Il Rettore, Vicario
Prof. Francesco Frati

[Handwritten signature]



DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
VIA P.A. MATTIOLI, 10 - 53100 SIENA
SEGRETARIA: TEL. ++39/577/235234 - FAX ++39/577/235235
e-mail: dip.dirpub@unisi.it

Handwritten signature: Bruno Berti

Siena, 7 novembre 2011

Magnifico Rettore
Università degli Studi di Siena
Sede

Oggetto: convenzioni con il Tribunale di Siena e l'Ordine degli Avvocati di Siena e con il Tribunale di Grosseto e l'Ordine degli Avvocati di Grosseto per il tirocinio annuale presso gli uffici giudiziari di cui all'art. 37, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011

Magnifico Rettore,

nella mia qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Siena mi sono attivato con i Tribunali di Siena e Grosseto e con gli Ordini degli Avvocati di Siena e Grosseto al fine di redigere le convenzioni di cui all'art. 37, commi 4 e 5, del d.l. n. 98/2011, che consentiranno ai frequentanti il primo anno della Scuola di Specializzazione di svolgere il tirocinio presso gli uffici giudiziari con valenza sostitutiva di un anno della Scuola.

Ti sottopongo pertanto i testi che sono il frutto delle iniziative assunte, facendo presente quanto segue:

- 1- per la convenzione che riguarda il Tribunale di Siena e l'Ordine degli Avvocati di Siena, il testo è stato discusso e messo a punto nella riunione del 25 ottobre 2011 con il Presidente del Tribunale e i delegati dell'Ordine degli Avvocati e del Preside della Facoltà di Giurisprudenza (all. 1); lo stesso testo è stato poi approvato, per quanto di rispettiva competenza, dal Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza del 28 ottobre 2011 (all. 2) e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena riunitosi il 27 ottobre 2011 che ha apportato alcune limitate modifiche che non incidono sulla sostanza dell'atto e non toccano la parte di competenza della Scuola (all. 3);
- 2- una convenzione dello stesso tenore è stata allo stesso tempo sottoscritta dal Presidente del Tribunale di Grosseto e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto;
- 3- le convenzioni in oggetto non implicano oneri economici a carico dell'Ateneo e sono state redatte conformemente al citato art. 37, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011.

Alla luce di quanto evidenziato, Ti chiedo quindi di procedere alla sottoscrizione delle convenzioni con urgenza, facendo salve le occorrenti deliberazioni a ratifica degli organi competenti, al fine di assicurare entro l'avvio del prossimo primo anno della Scuola e del primo anno di pratica forense la presentazione delle domande per le innovative forme di tirocinio in oggetto.

Ti ringrazio vivamente per l'attenzione e Ti invio i migliori saluti

Prof. Gian Domenico Comporti

= ° =


**CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO GLI UFFICI DEL
TRIBUNALE DI SIENA DEI FREQUENTANTI LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI DI SIENA E DEI PRATICANTI AVVOCATI
AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.L. 6 LUGLIO 2011 N. 98**

L'anno 2011 e questo di **9** del mese di novembre, in Siena, tra
l'**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA**, in persona del Rettore Prof. Angelo Riccaboni,
l'**ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI SIENA**, in persona del
Presidente Avv. Antonio Cottini,

e

il **TRIBUNALE DI SIENA**, in persona del Presidente Dott. Stefano Benini,
premessi:

- che l'art. 37, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111 prevede quanto segue: «*omissis* 4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori»;
- che il Presidente del Tribunale di Siena (d'ora in avanti semplicemente Tribunale), con propria nota prot. 1006 in data 8 agosto 2011 ha chiesto al Preside della Facoltà di Giurisprudenza, al Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena di fare conoscere la disponibilità in rapporto ai tirocini da effettuare presso il Tribunale;
- che il Preside della Facoltà di Giurisprudenza, con nota dello stesso 8 agosto 2011, ha manifestato la disponibilità ad approfondire la praticabilità di un'iniziativa giudicata di alto interesse formativo;
- che anche il Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Siena (d'ora in avanti semplicemente Scuola) ha prontamente manifestato vivo interesse alla stipula della predetta convenzione, in quanto è obiettivo della Scuola predisporre le migliori occasioni formative per i propri frequentanti, offrendo loro la possibilità di stages e tirocini presso gli uffici giudiziari in modo da conseguire una preparazione completa ed arricchita anche attraverso l'affiancamento dei magistrati nello studio dei casi e dei relativi fascicoli, nella partecipazione alle udienze, nella redazione degli atti;
- che lo stesso Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Siena, anche all'esito di quanto emerso in seno al Direttivo delle Scuole di Specializzazione riunitosi a Roma il 23 settembre 2011, ha altresì manifestato la necessità di assicurare il raccordo tra l'attività svolta dagli specializzandi presso gli uffici giudiziari e le finalità istituzionali e l'organizzazione della Scuola;
- che il Consiglio direttivo della Scuola, con delibera in data 6 ottobre 2011, ha dato mandato al Direttore di redigere la convenzione in questione, che è stata riveduta ed adeguata di concerto con il Presidente del Tribunale;



- che analogo interesse è stato manifestato dall'Ordine degli Avvocati di Siena, che all'adunanza del 11 ottobre 2011 ha deliberato di approfondire la possibilità di destinare alcuni praticanti avvocati alle finalità di cui al suddetto decreto legge n. 98/2011;
 - visto il parere favorevole del Consiglio giudiziario
- Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi del citato art. 37 del d.l. n. 98/2011, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Titolo I – Scuola di specializzazione per le professioni legali

Art. 2

Gli iscritti al primo anno della Scuola possono fare richiesta di svolgere il primo anno di frequenza della Scuola presso il Tribunale di Siena, secondo le modalità previste dall'art. 37, commi 4 e 5, del d.l. n. 98/2011 e quanto stabilito dalla presente convenzione.

Art. 3

La domanda di cui all'art. 2 deve essere spedita (anche a mezzo fax o mail) o presentata entro 15 giorni dall'iscrizione nella Scuola, e comunque prima dell'inizio delle lezioni programmate per il I° anno accademico della stessa, alla Segreteria della Scuola presso il Centro Servizi della Facoltà/Dipartimento di Giurisprudenza, in Siena - Via Mattioli n. 10. Alla domanda deve essere allegato un curriculum dello specializzando e un progetto formativo che rechi, anche in forma sommaria, l'enunciazione degli obiettivi perseguiti, nonché l'attestazione dell'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 10.

Art. 4

Le domande pervenute nei termini sono valutate dal Consiglio direttivo della Scuola, o, in casi d'urgenza e salva ratifica del Consiglio, dal Direttore della Scuola, il quale redige una graduatoria di merito, sulla base del punteggio conseguito nel concorso per l'ammissione alla Scuola. I candidati ritenuti idonei sono ammessi a un colloquio, con il Direttore della Scuola, o un suo delegato volto a verificare le motivazioni personali, con particolare attenzione all'inesistenza di eventuali cause di incompatibilità (es. per essere inserito come praticante in uno studio professionale che patrocinia controversie innanzi al Giudice e/o la Sezione di possibile destinazione), l'adeguatezza del profilo culturale rispetto ai dichiarati obiettivi formativi, il livello di conoscenza del funzionamento dell'Ufficio giudiziario di destinazione, con particolare riguardo ai profili processuali dell'attività giurisdizionale ivi svolta. All'esito del colloquio sono individuati gli specializzandi ammessi alla formazione professionale, ai quali il Consiglio direttivo della Scuola attribuisce un Tutor di riferimento, incaricato di seguirne la formazione professionale presso il Tribunale.

Titolo II – Praticanti Avvocati

Art. 5

I praticanti Avvocati che intendono svolgere il primo anno di pratica forense presso il Tribunale possono farne richiesta, secondo le modalità previste dall'art. 37, commi 4 e 5, del d.l. n. 98/2011 e quanto stabilito dalla presente convenzione, con domanda di iscrizione al registro dei praticanti nella quale dichiarano di avvalersi di tale facoltà dichiarando espressamente di voler sostituire il primo anno di pratica presso un Avvocato con la pratica presso il Tribunale.

Art. 6

g h de

La domanda di cui all'art. 5 deve essere presentata entro il 30 ottobre di ogni anno presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena, in allegato alla domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Art. 7

Le domande pervenute nei termini sono valutate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il quale redige una graduatoria di merito, sulla base del punteggio di laurea. A parità di punteggio sarà preferito il candidato di più giovane età, tenuto anche conto del corso di studio.

Il Consiglio ammetterà i candidati in graduatoria dopo un colloquio, volto a verificare le motivazioni dei candidati, con particolare attenzione all'inesistenza di eventuali cause di incompatibilità, l'adeguatezza del profilo culturale rispetto ai dichiarati obiettivi formativi, il livello di conoscenza del funzionamento dell'Ufficio giudiziario di destinazione, con particolare riguardo ai profili processuali dell'attività giurisdizionale ivi svolta.

Il colloquio si terrà alla presenza di Consiglieri delegati dal Consiglio dell'Ordine.

All'esito del colloquio sono individuati i praticanti ammessi alla formazione professionale.

Il Consiglio si riserva comunque di verificare costantemente l'andamento del tirocinio e di prendere le conseguenti determinazioni.

Titolo III - Disposizioni comuni

Art. 8

Coloro che sono ammessi alla formazione professionale presso il Tribunale assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività.

In particolare, secondo modalità in concreto definite dal Presidente del Tribunale e concordate con il Magistrato di riferimento, gli specializzandi e i praticanti avvocati sono abilitati al compimento delle seguenti attività:

- gestione dell'agenda del Giudice;
- studio e risoluzione delle problematiche dei casi affrontati, anche attraverso le ricerche dottrinali e giurisprudenziali ritenute necessarie dal Giudice, compilando una scheda sulle principali questioni affrontate;
- partecipazione alle udienze, ivi incluse le eventuali successive camere di consiglio;
- compimento di attività di cancelleria propedeutiche all'attività del Giudice;
- redazione di bozze di ordinanze, sentenze e altri atti di competenza del Giudice.

Art. 9

Ai fini di cui all'art. 5 e per assicurare il funzionamento dell'Ufficio del Giudice, il Presidente del Tribunale, sentiti i tutors di riferimento, assegna gli specializzandi e i praticanti avvocati ammessi alla formazione professionale presso il Tribunale per i primi 4 mesi ai singoli Giudici richiedenti, assicurando una rotazione nella trattazione degli affari civili e penali, e per i successivi 8 mesi ad un solo Giudice per un tirocinio mirato, secondo le esigenze dell'Ufficio e tenendo conto degli interessi manifestati dal tirocinante.

Ciascun Giudice sarà assegnatario esclusivo di uno specializzando o praticante avvocato ed attribuirà a ciascuno i compiti da svolgere presso l'Ufficio di cui è responsabile.

L'Ufficio del Giudice è organizzato autonomamente da ciascun Magistrato, nell'ambito delle direttive di carattere generale impartite dal Presidente del Tribunale.

Art. 10

Coloro che sono ammessi alla formazione professionale presso il Tribunale non possono fare pratica professionale presso studi legali che patrocinano controversie presso il Tribunale, né assumere alcun incarico professionale.

Handwritten signatures: G, h, ee

Art. 11

Gli specializzandi e i praticanti avvocati ammessi alla formazione professionale presso il Tribunale hanno l'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione delle attività da essi compiute. Agli stessi si applica l'art. 15 (segreto d'ufficio) del T.U. sugli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. n. 3 del 1957.

Art. 12

Lo svolgimento delle attività previste nell'art. 8 sostituisce ogni altra attività del primo anno della Scuola o del primo anno di pratica forense.

E' comunque consentito allo specializzando che sia interessato di partecipare alle lezioni ed esercitazioni programmate dalla Scuola.

Il Tutor di riferimento della Scuola, in collaborazione con i tutors delle varie discipline, avrà cura di tenere informato lo specializzando sui temi trattati e sulle esercitazioni svolte nella Scuola, mettendo a disposizione del medesimo i relativi materiali informativi.

Art. 13

Il periodo di formazione professionale presso il Tribunale potrà essere interrotto per i seguenti gravi motivi: scarso rendimento dello specializzando o del praticante avvocato, rivelazione del segreto d'ufficio, compimento di atti contrari ai propri doveri. La decisione viene assunta dal Presidente del Tribunale, su proposta del Giudice assegnatario o su segnalazione del Presidente dell'Ordine degli Avvocati, sentito il Direttore della Scuola o il Presidente dell'Ordine degli Avvocati.

Nell'ipotesi di cui al comma che precede, lo specializzando è tenuto a frequentare la parte residua delle lezioni e esercitazioni programmate dalla Scuola per l'anno accademico in corso e deve sostenere, al pari degli altri specializzandi del medesimo corso, l'esame di passaggio al secondo anno della Scuola. Il praticante avvocato è tenuto a proseguire la pratica presso lo studio di un avvocato dandone comunicazione al Consiglio dell'Ordine.

Art. 14

Al compimento dei primi sei mesi di formazione professionale, ciascun specializzando e praticante avvocato è tenuto a presentare una relazione riassuntiva degli Uffici frequentati e delle attività compiute. Detta relazione viene validata dal Giudice assegnatario e dal tutor della Scuola, o dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, e costituisce elemento per la valutazione finale o per l'attestazione del semestre di pratica forense.

Un mese prima del compimento del tirocinio, ciascun specializzando e praticante avvocato è tenuto a presentare una relazione finale sulle attività compiute, i casi trattati e gli studi effettuati, che sarà valutata ai fini di cui all'art. 15. Per i praticanti avvocati tale relazione, che come la precedente, va depositata presso il Consiglio dell'Ordine per essere allegata al libretto di pratica, vale anche come relazione ai fini dell'attestazione del secondo semestre.

Art. 15

Al termine del periodo di formazione i Magistrati che sono stati assistiti e coadiuvati dallo specializzando o dal praticante avvocato redigono una relazione sull'attività da questi compiuta che dia motivatamente atto della formazione professionale acquisita. Tale relazione è trasmessa al Consiglio direttivo della Scuola o al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Art. 16

Chi ha portato a compimento il periodo di formazione professionale di cui alla presente convenzione è ammesso a frequentare il secondo anno della Scuola o il secondo anno di pratica forense, all'esito di un giudizio finale, che tenga conto delle relazioni periodiche di cui all'art. 14 e di quella finale di cui all'art. 15, e che sia formulato, rispettivamente, dal Consiglio dell'Ordine e dal

A h ee

Consiglio direttivo della Scuola, all'esito di un colloquio da sostenere, per i praticanti avvocati, con due avvocati designati dal primo, e per gli specializzandi, con un delegato del secondo.

Art. 17

A coloro che sono ammessi alla formazione professionale presso il Tribunale ai sensi della presente convenzione non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. In particolare, è escluso il trattamento economico stabilito dalla "Carta dei tirocini" di cui alla delibera della Giunta Regionale Toscana n. 339 del 9 maggio 2011, trattandosi, come la stessa delibera chiarisce, di tirocini promossi da istituzioni all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione, la cui finalità non è di favorire direttamente l'inserimento lavorativo.

Il rapporto di cui alla presente convenzione non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego.

Art. 18

L'Università degli Studi di Siena assicura lo specializzando tirocinante presso il Tribunale contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente sul lavoro, il Presidente del Tribunale si impegna a segnalare tempestivamente l'evento, entro i termini previsti dalla vigente normativa, agli istituti di assicurazione (facendo menzione del numero di polizza sottoscritta dall'Università) e all'Università. Riguardo ai praticanti avvocati, si intende che qualsiasi evento dovesse incorrere nella frequentazione del palazzo di giustizia, esso rientra nei rischi inerenti la professione legale.

Art. 19

La presente convenzione ha durata annuale dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salva la possibilità di disdetta scritta di una delle parte contraenti da comunicare all'altra con preavviso di sei mesi prima della scadenza mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RETTORE



[Handwritten signature]

Il Presidente

Avv. Antonio Cottini

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

Dr. Stefano Benini

[Handwritten signature]

**CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PRESSO GLI UFFICI DEL
TRIBUNALE DI GROSSETO DEI FREQUENTANTI LA SCUOLA SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI DI SIENA E DEI PRATICANTI AVVOCATI
AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.L. 6 LUGLIO 2011 N. 98**

= ° =

L'anno 2011 e questo di 4 del mese di novembre, in Grosseto, tra
l'**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA**, in persona del Rettore Prof. Angelo Riccaboni,
l'**ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO IL TRIBUNALE DI GROSSETO**, in persona del
Presidente Avv. Luigi Bonacchi,

e

il **TRIBUNALE DI GROSSETO**, in persona del Presidente Dott. Michele Addimandi,

premessi:

- che l'art. 37, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111 prevede quanto segue: «*omissis* 4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori»;

- che il Presidente del Tribunale di Grosseto, il Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Siena e il Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Siena, (d'ora in avanti semplicemente Scuola) hanno manifestato vivo interesse alla stipula della predetta convenzione, in quanto è obiettivo della Scuola predisporre le migliori occasioni formative per i propri frequentanti, offrendo loro la possibilità di stages e tirocini presso gli uffici giudiziari in modo da conseguire una preparazione completa ed arricchita anche attraverso l'affiancamento dei magistrati nello studio dei casi e dei relativi fascicoli, nella partecipazione alle udienze, nella redazione degli atti;

- che lo stesso Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Siena, anche all'esito di quanto emerso in seno al Direttivo delle Scuole di Specializzazione riunitosi a Roma il 23 settembre 2011, ha altresì manifestato la necessità di assicurare il raccordo tra l'attività svolta dagli specializzandi presso gli uffici giudiziari e le finalità istituzionali e l'organizzazione della Scuola;

- che il Consiglio direttivo della Scuola, con delibera in data 6 ottobre 2011, ha dato mandato al Direttore di redigere la convenzione in questione, che è stata riveduta ed adeguata di concerto con il Presidente del Tribunale;

- che analogo interesse è stato manifestato dall'Ordine degli Avvocati di Grosseto che ha deciso di approfondire la possibilità di destinare alcuni praticanti avvocati alle finalità di cui al suddetto decreto legge n. 98/2011;

- visto il parere favorevole del Consiglio giudiziario

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi del citato art. 37 del d.l. n. 98/2011, si conviene e si stipula quanto segue.



Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Titolo I – Scuola di specializzazione per le professioni legali

Art. 2

Gli iscritti al primo anno della Scuola possono fare richiesta di svolgere il primo anno di frequenza della Scuola presso il Tribunale di Grosseto, secondo le modalità previste dall'art. 37, commi 4 e 5, del d.l. n. 98/2011 e quanto stabilito dalla presente convenzione.

Art. 3

La domanda di cui all'art. 2 deve essere spedita (anche a mezzo fax o mail) o presentata entro 15 giorni dall'iscrizione nella Scuola, e comunque prima dell'inizio delle lezioni programmate per il I° anno accademico della stessa, alla Segreteria della Scuola presso il Centro Servizi della Facoltà/Dipartimento di Giurisprudenza, in Siena - Via Mattioli n. 10. Alla domanda deve essere allegato un curriculum dello specializzando e un progetto formativo che rechi, anche in forma sommaria, l'enunciazione degli obiettivi perseguiti, nonché l'attestazione dell'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 10.

Art. 4

Le domande pervenute nei termini sono valutate dal Consiglio direttivo della Scuola, o, in casi d'urgenza e salva ratifica del Consiglio, dal Direttore della Scuola, il quale redige una graduatoria di merito, sulla base del punteggio conseguito nel concorso per l'ammissione alla Scuola.

I candidati ritenuti idonei sono ammessi a un colloquio, con il Direttore della Scuola, o un suo delegato volto a verificare le motivazioni personali, con particolare attenzione all'inesistenza di eventuali cause di incompatibilità (es. per essere inserito come praticante in uno studio professionale che patrocinia controversie innanzi al Giudice e/o la Sezione di possibile destinazione), l'adeguatezza del profilo culturale rispetto ai dichiarati obiettivi formativi, il livello di conoscenza del funzionamento dell'Ufficio giudiziario di destinazione, con particolare riguardo ai profili processuali dell'attività giurisdizionale ivi svolta.

All'esito del colloquio sono individuati gli specializzandi ammessi alla formazione professionale, ai quali il Consiglio direttivo della Scuola attribuisce un Tutor di riferimento, incaricato di seguirne la formazione professionale presso il Tribunale.

Titolo II – Praticanti Avvocati


Art. 5

I praticanti Avvocati che intendono svolgere il primo anno di pratica forense presso il Tribunale possono farne richiesta, secondo le modalità previste dall'art. 37, commi 4 e 5, del d.l. n. 98/2011 e quanto stabilito dalla presente convenzione, con domanda di iscrizione al registro dei praticanti nella quale dichiarano di avvalersi di tale facoltà dichiarando espressamente di voler sostituire il primo anno di pratica presso un Avvocato con la pratica presso il Tribunale.

Art. 6

La domanda di cui all'art. 5 deve essere presentata entro il 30 ottobre di ogni anno presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto, in allegato alla domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Art. 7

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there is another large, more complex signature. Further right, there are several smaller, simpler initials or signatures, including one that appears to be 'ce' and another that looks like 'li'.

Le domande pervenute nei termini sono valutate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il quale redige una graduatoria di merito, sulla base del punteggio di laurea. A parità di punteggio sarà preferito il candidato di maggiore età.

Il Consiglio si riserva di ammettere i candidati in graduatoria ad un colloquio, volto a verificare le motivazioni dei candidati, con particolare attenzione all'inesistenza di eventuali cause di incompatibilità, l'adeguatezza del profilo culturale rispetto ai dichiarati obiettivi formativi, il livello di conoscenza del funzionamento dell'Ufficio giudiziario di destinazione, con particolare riguardo ai profili processuali dell'attività giurisdizionale ivi svolta.

L'eventuale colloquio si terrà alla presenza di Consiglieri delegati dal Consiglio dell'Ordine.

All'esito del colloquio sono individuati i praticanti ammessi alla formazione professionale.

Titolo III - Disposizioni comuni

Art. 8

Coloro che sono ammessi alla formazione professionale presso il Tribunale assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività.

In particolare, secondo modalità in concreto definite dal Presidente del Tribunale e concordate con il Magistrato di riferimento, gli specializzandi e i praticanti avvocati sono abilitati al compimento delle seguenti attività:

- gestione dell'agenda del Giudice;
- studio e risoluzione delle problematiche dei casi affrontati, anche attraverso le ricerche dottrinali e giurisprudenziali ritenute necessarie dal Giudice, compilando una scheda sulle principali questioni affrontate;
- partecipazione alle udienze, ivi incluse le eventuali successive camere di consiglio;
- compimento di attività di cancelleria propedeutiche all'attività del Giudice;
- redazione di bozze di ordinanze, sentenze e altri atti di competenza del Giudice.

Art. 9

Ai fini di cui all'art. 5 e per assicurare il funzionamento dell'Ufficio del Giudice, il Presidente del Tribunale, sentiti i tutors di riferimento, assegna gli specializzandi e i praticanti avvocati ammessi alla formazione professionale presso il Tribunale per i primi 4 mesi ai singoli Giudici richiedenti, assicurando una rotazione nella trattazione degli affari civili e penali, e per i successivi 8 mesi ad un solo Giudice per un tirocinio mirato, secondo le esigenze dell'Ufficio e tenendo conto degli interessi manifestati dal tirocinante.

Ciascun Giudice sarà assegnatario esclusivo di uno specializzando o praticante avvocato ed attribuirà a ciascuno i compiti da svolgere presso l'Ufficio di cui è responsabile.

L'Ufficio del Giudice è organizzato autonomamente da ciascun Magistrato, nell'ambito delle direttive di carattere generale impartite dal Presidente del Tribunale.

Art. 10

Coloro che sono ammessi alla formazione professionale presso il Tribunale non possono fare pratica professionale presso studi legali che patrocinano controversie presso il Tribunale, né assumere alcun incarico professionale.

Art. 11

Gli specializzandi e i praticanti avvocati ammessi alla formazione professionale presso il Tribunale hanno l'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione delle attività da essi compiute. Agli stessi si applica l'art. 15 (segreto d'ufficio) del T.U. sugli impiegati civili dello Stato di cui al D.P.R. n. 3 del 1957.

Art. 12



trattamento economico stabilito dalla "Carta dei tirocini" di cui alla delibera della Giunta Regionale Toscana n. 339 del 9 maggio 2011, trattandosi, come la stessa delibera chiarisce, di tirocini promossi da istituzioni all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione, la cui finalità non è di favorire direttamente l'inserimento lavorativo.
Il rapporto di cui alla presente convenzione non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego.


Art. 18


L'Università degli Studi di Siena assicura lo specializzando tirocinante presso il Tribunale contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente sul lavoro, il Presidente del Tribunale si impegna a segnalare tempestivamente l'evento, entro i termini previsti dalla vigente normativa, agli istituti di assicurazione (facendo menzione del numero di polizza sottoscritta dall'Università) e all'Università. Riguardo ai praticanti avvocati, si intende che qualsiasi evento dovesse incorrere nella frequentazione del palazzo di giustizia, esso rientra nei rischi inerenti la professione legale.

Art. 19


La presente convenzione ha durata annuale dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salva la possibilità di disdetta scritta di una delle parte contraenti da comunicare all'altra con preavviso di sei mesi prima della scadenza mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Rettore dell'Università degli Studi di Siena  Angelo Riccaboni

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto Avv. Luigi Bonacchi 

Il Presidente del Tribunale di Grosseto Dott. Michele Addimandi





<i>Esme</i>	Roma	14/09/2012
	Protocollo	P 18143/2012



Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare
il numero di protocollo di riferimento
nonchè il medesimo oggetto contenuto
nella presente nota.**

Università degli Studi di SIENA Registratura		
Anno	Titolo <i>MI</i>	Classe <i>12</i>
N. <i>43271</i>		20 SET. 2012
UOR <i>DODS</i>	CC <i>SRET</i>	RPA <i>Parrini</i>

Al Presidente
del Tribunale di
SIENA

Al Prof. Angelo RICCABONI
 Rettore dell'Università degli
 Studi di
SIENA

All'Avv. Antonio COTTINI
Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di
SIENA

OGGETTO: Pratica num. 47/RI/2012 - Nota in data 28 febbraio 2012 con la quale il Tribunale di Siena ha trasmesso una Convenzione stipulata in data 9 novembre 2011 per la formazione professionale presso gli uffici del Tribunale di Siena dei frequentanti la Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Siena e dei praticanti avvocati ai sensi dell'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, tra l'Università degli Studi di Siena, l'Ordine degli Avvocati di Siena e lo stesso Tribunale di Siena.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 12 settembre 2012, ha adottato la seguente delibera:

«Il Consiglio superiore della magistratura:

- letta la nota in data 28 febbraio 2012 con la quale il Tribunale di Siena ha trasmesso una Convenzione stipulata in data 9 novembre 2011 per la formazione professionale presso gli uffici del Tribunale di Siena dei frequentanti la Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Siena e dei praticanti avvocati ai sensi dell'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, tra l'Università degli Studi di Siena, l'Ordine degli Avvocati di Siena e lo stesso Tribunale di Siena;

delibera

di prendere atto della convenzione in quanto conforme alle circolari vigenti.».

SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)

Carlo Visconti

<i>Csm</i>	Roma	25/01/2013
	Protocollo	P 1687/2013

G.A.D.



Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

III	12
4308	31/01/2013
DDDS	Perini

Al Presidente
del Tribunale di
GROSSETO

Al Prof. Angelo RICCABONI
 Rettore dell'Università degli
 Studi di
SIENA

All'Avv. Luigi BONACCHI
Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di
GROSSETO

OGGETTO: Pratica num. 46/CN/2012 - Nota in data 8 marzo 2012 con la quale il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze ha trasmesso, con il proprio parere favorevole, una Convenzione stipulata ex art. 37 D.L. n. 98/2011 tra l'Università degli Studi di Siena, l'Ordine degli Avvocati di Grosseto e ed il Tribunale di Grosseto.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 23 gennaio 2013, ha adottato la seguente delibera:

«Il Consiglio Superiore della Magistratura;

- letta la nota in data 8 marzo 2012 con la quale il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze ha trasmesso, con il proprio parere favorevole, una Convenzione stipulata ex art. 37 D.L. n. 98/2011 tra l'Università degli Studi di Siena, l'Ordine degli Avvocati di Grosseto e ed il Tribunale di Grosseto;
- vista la nota pervenuta in data 6 dicembre 2012 con cui è stata comunicata l'integrazione effettuata secondo le indicazioni di cui alla nota della Sesta Commissione del 3 luglio 2012;
- ritenuto che il testo della convenzione così come integrata è conforme alle previsioni delle circolari vigenti in materia;

delibera

di prendere atto».

■ **SEGRETARIO GENERALE**
(Carlo Visconti)

Carlo Visconti